

# **DOMANI SERENO**


***Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili  
destinato ad attuare una Forma Pensionistica Individuale  
(Tariffa 11FN)***

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, le tabelle di conversione del capitale in rendita (Allegato A), il Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario, l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione**



 **Bipiemme Vita**

 Gruppo Bipiemme

**Mod. 5376 / 06**

Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di marzo 2006  
e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 31.03.2006

# Scheda Sintetica

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili  
destinato ad attuare una Forma Pensionistica Individuale (Tariffa 11FN)

**Attenzione: leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.**

**La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.a) Impresa di assicurazione

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.

### 1.b) Denominazione del contratto

Il nome commerciale del contratto è: **DOMANI SERENO**

### 1.c) Tipologia del contratto

Domani Sereno è un contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili, a premi periodici, destinato ad attuare una Forma Pensionistica Individuale.

Questa forma assicurativa, disciplinata dall'art.9 – ter del D.Lgs. 124/93, ha lo scopo di erogare una rendita vitalizia rivalutabile integrativa rispetto a quella garantita dal sistema previdenziale obbligatorio.

Le prestazioni previste dal contratto, sia nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale che nella Fase di Erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi.

### 1.d) Durata

Il contratto si articola in due fasi, una Fase di Accumulo della prestazione previdenziale (di seguito anche Fase di Accumulo) ed una Fase di Erogazione della rendita (di seguito anche Fase di Erogazione).

La durata della Fase di Accumulo è l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie e l'età pensionabile del Contraente/Assicurato fissata dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato dal D.Lgs. 124/93.

Qualora l'età pensionabile del Contraente/Assicurato cambi, a seguito di modifiche normative o di professione, la durata del contratto sarà ricalcolata di conseguenza.

Il Contraente/Assicurato, previa comunicazione alla Compagnia, ha la facoltà di differire il termine della Fase di Accumulo, prolungando la durata della stessa anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo non superiore a cinque anni e con facoltà di proseguire nel versamento dei premi.

La Fase di Erogazione coincide con il periodo di pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile posticipata e termina alla data del decesso degli aventi diritto alla prestazione pensionistica.

### 1.e) Pagamento dei premi

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dall'assicurazione è dovuta una serie di premi periodici anticipati ( di seguito anche premi ricorrenti), da corrisponderci ad ogni ricorrenza di contratto in funzione della frequenza prescelta dal Contraente/Assicurato, a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione e per tutta la Fase di Accumulo ma comunque non oltre la morte del Contraente/Assicurato.

I premi periodici possono essere versati con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, debbono essere di importo non inferiore ai valori minimi indicati nella tabella seguente e possono essere aumentati in base agli "Incrementi di premio", o loro multipli, riportati nella medesima tabella:

Premio minimo	Frequenza	Incremento del premio
€ 900,00	Frequenza annuale	€ 60,00
€ 450,00	Frequenza semestrale	€ 30,00
€ 225,00	Frequenza trimestrale	€ 15,00
€ 75,00	Frequenza mensile	€ 5,00

Ad ogni ricorrenza annuale dell'assicurazione il Contraente/Assicurato ha la facoltà di modificare sia la frequenza di versamento dei premi, sia il loro ammontare.

E' facoltà del Contraente/Assicurato sospendere o interrompere definitivamente il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni maturate sino al momento della sospensione o dell'interruzione. E' comunque possibile, successivamente alla sospensione, riprendere il versamento dei premi.

Per riprendere i versamenti dopo una fase di sospensione, per variare la cadenza di pagamento o l'ammontare dei premi periodici, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.

Inoltre, in qualunque momento, il Contraente/Assicurato, ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 100,00 (cento) o suoi multipli.

È possibile trasferire nel presente contratto anche le somme maturate presso un'altra forma pensionistica individuale o fondo pensione.

Il presente contratto non prevede meccanismi di adeguamento automatico dei premi.

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Domani Sereno è un contratto destinato ad attuare una **Forma Pensionistica Individuale**.

L'adesione ad una Forma Pensionistica Individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita è volontaria, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

Qualunque persona fisica può sottoscrivere Domani Sereno tuttavia, le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare Forme Pensionistiche Individuali, operano solo in presenza dei requisiti e

delle condizioni previste dalla legge ed illustrate al seguente punto 12 – “*Regime Fiscale*” della Nota Informativa.

Possono aderire ad un contratto destinato ad attuare una Forma Pensionistica Individuale, in qualità di Contraente/Assicurato, anche i soggetti fiscalmente a carico, che hanno titolo per usufruire pienamente delle condizioni di deducibilità fiscale di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 917/1986, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.

**Domani Sereno è un contratto assicurativo adatto per i risparmiatori che desiderano investire capitali a fini pensionistici e possono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge.**

Nella **Fase di Accumulo**, Domani Sereno, tramite versamenti periodici, permette di accantonare gradualmente il capitale che costituirà la provvista finanziaria che consentirà di erogare una rendita previdenziale.

Maturati i requisiti di anzianità o vecchiaia previsti dal D. Lgs. 124/93, la Compagnia convertirà il capitale maturato in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata pagabile vita natural durante del Contraente/Assicurato (**Fase di Erogazione**).

Domani Sereno è un contratto che beneficia di una partecipazione agli utili realizzati dalla Gestione Interna Separata denominata BPM Sicurgest.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e, di conseguenza, tale parte non concorre alla formazione della prestazione previdenziale.

**L’Impresa è tenuta a consegnare, unitamente al Fascicolo Informativo, un Progetto Esemplificativo redatto in forma personalizzata.**

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Premesso che:

**1)** Durante la Fase di Accumulo la misura di rivalutazione da attribuire ogni anno al contratto sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell’ambito dell’esercizio di competenza, diminuito, a totale discrezione della Compagnia, di un ammontare variabile compreso tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e l’1,0% (uno per cento); tuttavia, qualora la misura di rivalutazione annua determinata come sopra illustrato risultasse inferiore al 2,0% (due per cento), verrà comunque garantita una rivalutazione minima delle prestazioni assicurate pari al 2,0% (due per cento). Inoltre qualora la data di quiescenza del Contraente/Assicurato non coincida esattamente con una ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto le prestazioni assicurate all’ultima ricorrenza annuale di contratto verranno rivalutate anche per il tempo che intercorre tra detta ricorrenza e la data di quiescenza.

**2)** Durante la Fase di Erogazione della rendita la misura di rivalutazione da attribuire ogni anno al contratto si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,0% (due per cento), la differenza, se positiva, fra il rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell’ambito dell’esercizio di competenza, moltiplicato per un’aliquota di retrocessione variabile a totale discrezione della Compagnia ma, comunque, non inferiore al 90,0% (novanta per cento), ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita di cui all’Allegato A delle Condizioni di Assicurazione.

3) Annualmente la misura di rivalutazione dichiarata al Contraente ed i risultati finanziari conseguenti si consolidano e vengono definitivamente acquisiti sul contratto.

4) La misura di rivalutazione minima delle prestazioni è aggiornabile decorsi tre anni dalla decorrenza delle garanzie. In ogni caso, la modifica si applica solo ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione inviata al Contraente/Assicurato.

5) La Compagnia si riserva di modificare le basi demografiche per il calcolo della rendita decorsi almeno tre anni dalla decorrenza del contratto. Le nuove basi demografiche saranno applicate alle sole prestazioni che verranno determinate dal versamento dei premi successivi all'entrata in vigore di dette basi.

Tutto ciò premesso si precisa che i requisiti per il godimento delle prestazioni pensionistiche, per la richiesta di liquidazione del valore di riscatto e per il trasferimento della posizione individuale sono determinati dal D.Lgs. 124/93 e, pertanto, il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

**a) Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità**

In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine della Fase di Accumulo il capitale assicurato verrà convertito in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata da corrispondere al Contraente/Assicurato fino a che questi è in vita.

Al termine della Fase di Accumulo il Contraente/Assicurato, in alternativa alla rendita vitalizia rivalutabile da percepire fino a che questi sia in vita, può chiedere che il capitale assicurato sia convertito in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata su due teste, ossia in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata pagabile fino al decesso del Contraente/Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa sia in vita. In questa ipotesi i coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita saranno quelli in vigore alla data di conversione.

In ogni caso, il Contraente/Assicurato può chiedere che una parte della prestazione maturata sia corrisposta in forma di capitale anziché di rendita. L'erogazione in forma di capitale è limitata da quanto stabilito dal D.Lgs. 124/93 [attualmente non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della prestazione maturata al termine della Fase di Accumulo, salvo disposizioni particolari per i soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992].

Comunque, qualora l'importo annuo della rendita ottenibile dalla conversione del capitale assicurato risultasse inferiore a quello dell'assegno sociale stabilito all'art. 3 commi 6 e 7 della legge 08/08/1995 n. 335, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di chiedere la liquidazione delle prestazioni interamente in forma di capitale.

**b) Riscatto totale o parziale**

Il riscatto è consentito esclusivamente nei casi previsti dal D.Lgs. 124/93, ossia:

- in caso di cessazione dell'attività lavorativa del Contraente/Assicurato prima che siano maturati i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 124/93 per l'erogazione della rendita oppure

- pur proseguendo la partecipazione alla Forma Pensionistica Individuale e purché siano trascorsi almeno 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche, il Contraente/Assicurato può chiedere il riscatto anche parziale della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

**c) Prestazioni in caso di decesso del Contraente/Assicurato durante la Fase di Accumulo**

In caso di decesso del Contraente/Assicurato durante la Fase di Accumulo, la Compagnia liquiderà agli eredi del Contraente/Assicurato il capitale assicurato rivalutato sino alla data del decesso.

**d) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale**

Il Contraente/Assicurato, entro il termine della Fase di Accumulo, può trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione complementare a cui il Contraente/Assicurato acceda in relazione alla sua nuova attività oppure, a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza

del contratto, può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dal D.Lgs. 124/93.

Le prestazioni erogate prima del termine della Fase di Accumulo, potrebbero risultare inferiori ai premi versati.

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 3 – “Prestazioni del contratto” e 9 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.**

## 4. COSTI

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”.

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata della Fase di Accumulo pari a 40 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale.

Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durata, età e sesso dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,0% (quattro per cento) annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni.

**Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”  
Gestione Interna Separata BPM Sicurgest**

Premio ricorrente: € 1.250,00	Premio ricorrente: € 2.500,00	Premio ricorrente: € 5.000,00
Sesso ed età: Maschio 45 anni	Sesso ed età: Maschio 45 anni	Sesso ed età: Maschio 45 anni
Durata fase di accumulo: 20 anni	Durata fase di accumulo: 20 anni	Durata fase di accumulo: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,26%	5	2,26%	5	2,26%
10	1,62%	10	1,62%	10	1,62%
15	1,39%	15	1,39%	15	1,39%
20	1,26%	20	1,26%	20	1,26%

Premio ricorrente: € 1.250,00	Premio ricorrente: € 2.500,00	Premio ricorrente: € 5.000,00
Sesso ed età: Maschio 35 anni	Sesso ed età: Maschio 35 anni	Sesso ed età: Maschio 35 anni
Durata fase di accumulo: 30 anni	Durata fase di accumulo: 30 anni	Durata fase di accumulo: 30 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,26%	5	2,26%	5	2,26%
10	1,62%	10	1,62%	10	1,62%
15	1,39%	15	1,39%	15	1,39%
20	1,26%	20	1,26%	20	1,26%
25	1,18%	25	1,18%	25	1,18%
30	1,13%	30	1,13%	30	1,13%



Premio ricorrente: € 1.250,00	Premio ricorrente: € 2.500,00	Premio ricorrente: € 5.000,00
Sesso ed età: Maschio 25 anni	Sesso ed età: Maschio 25 anni	Sesso ed età: Maschio 25 anni
Durata fase di accumulo: 40 anni	Durata fase di accumulo: 40 anni	Durata fase di accumulo: 40 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,26%	5	2,26%	5	2,26%
10	1,62%	10	1,62%	10	1,62%
15	1,39%	15	1,39%	15	1,39%
20	1,26%	20	1,26%	20	1,26%
25	1,18%	25	1,18%	25	1,18%
30	1,13%	30	1,13%	30	1,13%
35	1,09%	35	1,09%	35	1,09%
40	1,07%	40	1,07%	40	1,07%

Il “**Costo percentuale medio annuo**” in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

#### **Costi di erogazione della rendita**

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia rivalutabile, è previsto un costo a copertura delle spese per il servizio di erogazione che, indipendentemente dal frazionamento prescelto, sarà pari all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) della rendita stessa. Tale costo è già compreso nel tasso di conversione di cui all'Allegato A delle Condizioni di Assicurazione.

## **5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

La Gestione Interna Separata BPM Sicurgest è stata istituita nel 2002. In questa sezione è rappresentato il confronto tra i tassi di rendimento realizzati da BPM Sicurgest negli ultimi quattro anni, i corrispondenti tassi di rendimento minimi riconosciuti ai Contraenti/Assicurati di questa tipologia contrattuale, il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. A maggior chiarezza, si è ritenuto opportuno inserire nelle tabelle anche una colonna che indica la misura di rivalutazione effettivamente applicata alle prestazioni assicurate, considerando che la stessa, durante la Fase di Accumulo, non prevede un tasso tecnico precontato mentre, durante la Fase di Erogazione i coefficienti applicati per la conversione del capitale assicurato in rendita tengono conto di un tasso tecnico del 2,0% (due per cento).

Tabella A

Anno	Rendimenti realizzati dalla gestione separata	Rendimenti minimi riconosciuti ai Contraenti/Assicurati durante la Fase di Accumulo	Misura di rivalutazione effettivamente applicata ai contratti durante la Fase di Accumulo	Rendimenti medi dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	3,95%	2,95%	2,95%	4,67%	2,5%
2003	4,83%	3,83%	3,83%	3,73%	2,5%
2004	4,52%	3,52%	3,52%	3,59%	2,0%
2005	6,40%	5,40%	5,40%	3,16%	1,7%

Tabella B

Anno	Rendimenti realizzati dalla gestione separata	Rendimenti minimi riconosciuti ai Contraenti/Assicurati durante la Fase di Erogazione	Misura di rivalutazione effettivamente applicata ai contratti durante la Fase di Erogazione	Rendimenti medi dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2002	3,95%	3,56%	1,52%	4,67%	2,5%
2003	4,83%	4,35%	2,30%	3,73%	2,5%
2004	4,52%	4,07%	2,03%	3,59%	2,0%
2005	6,40%	5,76%	3,69%	3,16%	1,7%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri**

## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

**Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Scheda Sintetica.**

**Il Direttore Generale  
Giuseppe Giusto**



# Nota Informativa

**Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili  
destinato ad attuare una Forma Pensionistica Individuale (Tariffa 11FN)**

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

La Nota Informativa si articola in cinque sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### **1 – Informazioni generali**

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano – Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05

Sito Internet: [www.bipiemmevita.it](http://www.bipiemmevita.it)

Indirizzo di posta elettronica: [info.generale@bpmvita.it](mailto:info.generale@bpmvita.it)

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/2002 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A. – Viale Monte Rosa 91 – 20149 Milano.

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Compagnia o Impresa.

### **2 – Conflitto di interessi**

Si precisa che la distribuzione del contratto qui descritto può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, o partecipati da società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano (alla data di redazione della presente Nota Informativa: Banca Popolare di Milano S.C. a R.L., Banca di Legnano S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.). Inoltre il contratto può essere distribuito da società con cui Bipiemme Vita S.p.A. o altre società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano intrattengono rapporti d'affari.

In tali casi si segnala la presenza di un conflitto di interessi in quanto il prodotto assicurativo è emesso e distribuito da soggetti appartenenti al medesimo gruppo o da soggetti partecipati da società del gruppo.

Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Interna Separata, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

In ogni caso, Bipiemme Vita S.p.A., pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Interna Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.

Bipiemme Vita S.p.A. si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### B1. FASE DI ACCUMULO

#### **3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte durante la Fase di Accumulo**

Domani Sereno (tariffa 11FN) è un contratto di assicurazione con partecipazione agli utili, a premi periodici (di seguito anche premi ricorrenti), destinato ad attuare una Forma Pensionistica Individuale. Questa forma assicurativa, disciplinata dall'art. 9 – ter del D.Lgs. 124/93, ha lo scopo di erogare al Contraente/Assicurato, al maturare dei requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia stabiliti dal citato Decreto, una rendita vitalizia rivalutabile integrativa rispetto a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.

#### **3.1 – Prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità durante la Fase di Accumulo (le prestazioni di rendita sono descritte al seguente punto B2 – Fase di Erogazione della rendita)**

Nella Fase di Accumulo Domani Sereno, tramite versamenti periodici, permette di accantonare gradualmente il capitale assicurato che costituirà la provvista finanziaria che consentirà di erogare una rendita previdenziale.

Il capitale assicurato al termine della Fase di Accumulo è determinato dalla sommatoria dei capitali acquisiti con ciascun versamento, periodico o aggiuntivo, ciascuno dei quali rivalutato in base a quanto previsto dall'articolo 9 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione.

Il capitale acquisito con ciascun premio versato è pari al premio stesso diminuito dei costi indicati al seguente punto 10 – “Costi”.

Poiché una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai costi del contratto, tale parte non concorre alla formazione della prestazione previdenziale alla fine della Fase di Accumulo.

Durante la Fase di Accumulo la misura di rivalutazione da attribuire ogni anno al contratto sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell'ambito dell'esercizio di competenza, diminuito, a totale

discrezione della Compagnia, di un ammontare variabile compreso tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e l'1,0% (uno per cento).

Tuttavia, qualora la misura di rivalutazione annua determinata come sopra illustrato risultasse inferiore al 2,0% (due per cento), verrà comunque garantita una rivalutazione minima delle prestazioni assicurate pari al 2,0% (due per cento). La misura di rivalutazione minima delle prestazioni è rivedibile ogni tre anni.

La misura di rivalutazione da applicare al contratto viene dichiarata annualmente al Contraente. I conseguenti risultati finanziari si consolidano e vengono definitivamente acquisiti sul contratto.

La durata della Fase di Accumulo è l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie e l'età pensionabile fissata dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato dal D.Lgs. 124/93. Qualora l'età pensionabile cambi a seguito di modifiche normative o di professione del Contraente/Assicurato, la durata del contratto sarà ricalcolata di conseguenza. La durata della Fase di Accumulo non può essere inferiore a cinque anni.

Il Contraente/Assicurato, previa comunicazione alla Compagnia, ha la facoltà di differire il termine della Fase di Accumulo, prolungando la durata della stessa anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo non superiore a cinque anni e con facoltà di proseguire nel versamento dei premi.

I requisiti previsti dalla legge per la corresponsione della rendita sono i seguenti:

- per le prestazioni di vecchiaia i requisiti maturano al compimento dell'età pensionabile del Contraente/Assicurato, stabilita per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione a forme di previdenza complementare sia collettiva che individuale; per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa l'età pensionabile è quella prevista all'art. 1, comma 20, della legge 08/08/1995, n. 335 (alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo è fissata a 57 anni);
- per le prestazioni di anzianità i requisiti maturano alla cessazione dell'attività lavorativa del Contraente/Assicurato con un minimo di quindici anni di partecipazione a forme di previdenza complementare sia collettiva che individuale ed a condizione che l'età del Contraente/Assicurato stesso sia di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di decesso del Contraente/Assicurato durante la Fase di Accumulo la Compagnia corrisponderà agli aventi diritto il capitale assicurato rivalutato sino alla data del decesso.

Al termine della Fase di Accumulo il Contraente/Assicurato può chiedere che una parte della prestazione maturata gli sia corrisposta in forma di capitale anziché di rendita. L'erogazione in forma di capitale è limitata da quanto stabilito dal D.Lgs. 124/93 [attualmente non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della prestazione maturata al termine della Fase di Accumulo, salvo disposizioni particolari per i soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992].

Al termine della Fase di Accumulo, il Contraente/Assicurato, qualora l'importo annuo della rendita ottenibile dalla conversione della totalità del capitale assicurato risultasse inferiore a quello dell'assegno sociale stabilito dalla legge, il Contraente/Assicurato ha la facoltà di chiedere la liquidazione delle prestazioni interamente in forma di capitale.

Si rinvia al punto 12 – “Regime Fiscale” per la descrizione del regime fiscale applicabile alle prestazioni.

**Le prestazioni erogate prima del termine della Fase di Accumulo, potrebbero risultare inferiori ai premi versati.**

### 3.2 – Riscatto durante la Fase di Accumulo

Durante la Fase di Accumulo il Contraente/Assicurato, pur proseguendo la partecipazione alla Forma Pensionistica Individuale, può chiedere il riscatto, anche parziale, della posizione individuale, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Il riscatto parziale comporta una riduzione del capitale assicurato pari all'importo riscattato.

Il riscatto in tali ipotesi può essere richiesto dopo almeno otto anni di iscrizione alle forme di previdenza previste dal D.Lgs. 124/93. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione richiesti per avvalersi della facoltà di riscatto, si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche collettive e individuali maturati dal Contraente/Assicurato, per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto.

Il Contraente/Assicurato che intende riscattare deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.

Il riscatto del capitale maturato è ammesso anche nel caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto secondo quanto previsto all'articolo 9 – *“Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”* delle Condizioni di Assicurazione.

La rendita in Fase di Erogazione non è riscattabile.

### 3.3 – Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale presso un'altra forma pensionistica individuale o fondo pensione

Il Contraente/Assicurato, entro il termine della Fase di Accumulo, può trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione complementare a cui il Contraente/Assicurato acceda in relazione alla sua nuova attività oppure, a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di decorrenza del contratto, può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dal D.Lgs. 124/93.

Il Contraente che intende trasferire la propria posizione individuale deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.

L'ammontare delle somme da trasferire sarà pari al capitale assicurato, rivalutato sino alla data della relativa richiesta secondo quanto previsto all'articolo 9 - *“Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate”* delle Condizioni di Assicurazione.

### 3.4 – Modifica delle basi di calcolo delle prestazioni

I coefficienti utilizzati per il calcolo delle prestazioni sono stati determinati sulla base delle seguenti ipotesi:

- ipotesi demografica nel corso della Fase di Accumulo: tavole SIM e SIF 1992;
- ipotesi demografica nel corso della Fase di Erogazione: tavola RG48 derivante dalla proiezione demografica elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato per la determinazione dei coefficienti di rendita distinta per sesso e per anno di nascita;
- ipotesi finanziaria: tasso annuo composto dello 0,0% (zero per cento) per il capitale in fase di costituzione e del 2,0% (due per cento) per la rendita in fase di erogazione.

Nel caso in cui nel corso del contratto si verificano degli scostamenti rispetto a queste ipotesi è facoltà della Compagnia di procedere all'aggiornamento delle basi demografiche e/o finanziarie nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare ISVAP n.434/2001.

L'aggiornamento delle basi demografiche si applicherà a condizione che l'Attuario Incaricato attesti che:

- si siano verificate comprovate variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT e pubblicata sull'annuario ISTAT, o da altro qualificato organismo pubblico e desunte da un'analisi statistica del portafoglio polizze della Compagnia;
- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

La modifica delle basi demografiche è principalmente riconducibile alla presumibile crescente longevità (speranza di vita media) della popolazione; tale circostanza implica l'aumento del numero di anni previsti di erogazione della rendita e conseguentemente la diminuzione dell'ammontare della rata di rendita.

L'aggiornamento del rendimento minimo garantito si applicherà nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998 in materia di tasso massimo di interesse da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita ed a condizione che:

- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

L'aggiornamento delle basi demografiche e/o finanziarie non avrà effetto né sulle prestazioni già maturate in fase di costituzione né sulle rendite già in corso di erogazione poiché saranno applicate alle sole prestazioni che verranno determinate dal versamento dei premi successivi all'entrata in vigore delle basi stesse.

La Compagnia comunica ad ogni Contraente/Assicurato la modifica delle basi demografiche e/o finanziarie almeno sessanta giorni prima dalla loro entrata in vigore, descrivendo le conseguenze economiche sulle prestazioni ed allegando i nuovi coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita.

A seguito della modifica delle basi demografiche e/o finanziarie, il Contraente/Assicurato ha sessanta giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione della Compagnia, per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dalla legge.

### 4 – Premi

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dall'assicurazione è dovuta una serie di premi periodici anticipati da corrispondersi ad ogni ricorrenza di contratto, in funzione della frequenza prescelta dal Contraente/Assicurato, a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione e per tutta la Fase di Accumulo ma non oltre la morte del Contraente/Assicurato.



I premi periodici possono essere versati con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, debbono essere di importo non inferiore ai valori minimi indicati nella tabella seguente e possono essere aumentati in base agli "Incrementi di premio" o loro multipli riportati nella medesima tabella:

Premio minimo	Frequenza	Incrementi di premio
€ 900,00	Frequenza annuale	€ 60,00
€ 450,00	Frequenza semestrale	€ 30,00
€ 225,00	Frequenza trimestrale	€ 15,00
€ 75,00	Frequenza mensile	€ 5,00

Ad ogni ricorrenza annuale dell'assicurazione il Contraente/Assicurato, nel rispetto di quanto indicato nella precedente tabella, ha la facoltà di modificare sia la frequenza di versamento dei premi sia il loro ammontare.

E' facoltà del Contraente/Assicurato sospendere o interrompere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni maturate sino al momento della sospensione. E' comunque possibile, successivamente alla sospensione, riprendere il versamento dei premi.

Per riprendere i versamenti dopo una fase di sospensione, per variare la cadenza di pagamento o l'ammontare dei premi periodici, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta scritta alla competente agenzia della rete distributiva o alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.

In qualunque momento il Contraente/Assicurato ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 100,00 (cento) o suoi multipli e ha la possibilità di trasferire sul contratto qui descritto le somme maturate presso un'altra forma pensionistica individuale o fondo pensione.

Il presente contratto non prevede meccanismi di adeguamento automatico dei premi.

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. – Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui sino al termine della Fase di Accumulo.

In questa ipotesi, previa comunicazione scritta che indichi le nuove coordinate bancarie, la Compagnia provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto corrente.

### **5 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili durante la Fase di Accumulo**

Il contratto qui descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale (Gestione Interna Separata), denominata BPM Sicurgest illustrata alla seguente sezione C.

Le attività di BPM Sicurgest sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il risultato della Gestione Interna Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 58/98 art. 161 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.



I premi versati dal Contraente, al netto dei costi illustrati alla seguente sezione D (premio investito), confluiscono nella Gestione Interna Separata e vengono investiti dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.

Durante la Fase di Accumulo, il capitale assicurato, ad ogni anniversario annuale del contratto, si incrementa della misura di rivalutazione dichiarata al Contraente/Assicurato ed i risultati progressivamente ottenuti si consolidano.

Durante la Fase di Accumulo la misura di rivalutazione da attribuire ogni anno al contratto sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell'ambito dell'esercizio di competenza, diminuito, a totale discrezione della Compagnia, di un ammontare variabile compreso tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e l'1,0% (uno per cento), tuttavia, qualora la misura di rivalutazione annua determinata come sopra illustrato risultasse inferiore al 2,0% (due per cento), verrà comunque garantita una rivalutazione minima delle prestazioni assicurate pari al 2,0% (due per cento). Inoltre qualora la data di quiescenza del Contraente/Assicurato non coincida esattamente con una ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto le prestazioni assicurate all'ultima ricorrenza annuale di contratto verranno rivalutate anche per il tempo che intercorre tra detta ricorrenza annuale e la data di quiescenza.

I dettagli su BPM Sicurgest sono illustrati alla seguente sezione C.

Qui di seguito, a puro titolo esemplificativo, si riporta un esempio di calcolo della misura di rivalutazione da applicare al capitale assicurato durante la Fase di Accumulo ad un anniversario della decorrenza del contratto, nell'ipotesi che il rendimento certificato di BPM Sicurgest sia pari al 4,0% e che la Compagnia trattenga l'aliquota massima prevista contrattualmente.

<i>Ipotesi di rendimento certificato di BPM Sicurgest</i>	<i>Costo massimo trattenuto dalla Compagnia durante la Fase di Accumulo</i>	<i>Misura annua di rivalutazione</i>
4,0%	1,0%	3,0%

## **6 – Opzioni di contratto**

Il presente contratto non prevede opzioni.

## **B2. FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA**

### **7 – Erogazione della Rendita e garanzie offerte**

Al termine della Fase di Accumulo la Compagnia convertirà la prestazione assicurata a tale data, al netto delle eventuali somme già erogate in forma di capitale, in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata da corrispondere al Contraente/Assicurato sino al suo decesso.

Il Contraente/Assicurato potrà chiedere che la rendita sia corrisposta in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

L'ammontare di ciascuna rata di rendita si calcola moltiplicando il capitale assicurato oggetto della conversione, per il corrispondente coefficiente di cui all'Allegato A, quest'ultimo determinato in relazione al sesso ed all'età del Contraente/Assicurato nonché al frazionamento di pagamento prescelto.

Tali coefficienti sono stati elaborati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48 derivante dalla proiezione demografica elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato per la determinazione dei coefficienti di rendita ed applicando il tasso annuo composto precontato (tasso tecnico) del 2,0% (due per cento).

La rendita ottenuta applicando detti coefficienti tiene già conto dei costi, illustrati al seguente punto 10 – “Costi”, inerenti il pagamento della rendita stessa.

In alternativa alla rendita vitalizia rivalutabile posticipata pagabile fino al decesso del Contraente/Assicurato, questi, al termine della Fase di Accumulo, ha la possibilità di convertire la prestazione maturata a tale data, al netto delle eventuali somme già erogate in forma di capitale, in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata su due teste, ossia in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata pagabile fino al decesso del Contraente/Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione del capitale assicurato nella citata opzione di rendita su due teste e le condizioni che la regolano saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro la scadenza del contratto.

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione contenente:

- una descrizione sintetica della rendita sopra descritta con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
- l'impegno a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione qualora l'avente diritto manifesti il proprio interesse in merito.

#### **8 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili durante la Fase di Erogazione della rendita**

Le prestazioni di rendita vitalizia sono collegate alla Gestione Interna Separata BPM Sicurgest illustrata alla seguente sezione C.

Le attività di BPM Sicurgest sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Il risultato della Gestione Interna Separata è certificato annualmente da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 58/98 art. 161 che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

La rendita assicurata si incrementa ad ogni anniversario annuale del termine della Fase di Accumulo della misura di rivalutazione dichiarata al Contraente/Assicurato ed i risultati progressivamente ottenuti si consolidano.

La misura di rivalutazione che ogni anno incrementa la rendita assicurata si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,0% (due per cento), la differenza, se positiva, fra il rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell'ambito dell'esercizio di competenza, moltiplicato per un'aliquota di retrocessione variabile a totale discrezione della Compagnia ma, comunque, non inferiore al 90,0% (novanta per cento), ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita di cui all'Allegato A delle Condizioni di Assicurazioni.

Qui di seguito, a puro titolo esemplificativo, si riporta un esempio di calcolo della misura di rivalutazione da applicare alla rendita assicurata durante la Fase di Erogazione, ad ogni anniversario del termine della fase di Accumulo, nell'ipotesi che il rendimento certificato di BPM Sicurgest sia pari al 4,0% (quattro per cento), che la Compagnia trattienga l'aliquota massima prevista contrattualmente ed al netto del tasso tecnico del 2% (due per cento) già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita di cui all'Allegato A delle Condizioni di Assicurazione.

<i>Ipotesi di rendimento certificato di BPM Sicurgest</i>	<i>Percentuale massima trattenuta dalla Compagnia durante la Fase di Erogazione</i>	<i>Rendimento retrocesso</i>	<i>Misura annua di rivalutazione</i>
4,0%	10%	3,6%	1,57%

## C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

### **9 – Gestione Interna Separata**

Le prestazioni assicurate si rivalutano in funzione del rendimento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest la cui valuta di denominazione è l'Euro.

BPM Sicurgest è sottoposta alle disposizioni della circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e successive integrazioni, nonché della circolare ISVAP n. 471D del 12 febbraio 2002.

La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale oltre il tasso di rendimento minimo garantito per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale, dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

BPM Sicurgest investe prevalentemente in titoli di Stato denominati in Euro a tasso variabile e fisso. L'acquisto di obbligazioni corporate è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio.

BPM Sicurgest può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni e azioni o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso.

Lo stile gestionale è improntato secondo criteri prudenziali. Per la parte degli attivi destinati agli investimenti di tipo obbligazionario, la gestione tende ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito. Per quanto concerne gli investimenti di tipo azionario, i titoli sono selezionati con l'ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto "valore" delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita.

La gestione degli attivi di BPM Sicurgest è stata delegata a Bipiemme Gestioni società di gestione del risparmio S.p.A. appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di BPM Sicurgest è: PriceWaterhouseCoopers S.p.A. – Viale Monte Rosa 91 – 20149 Milano.

Per i dettagli si rinvia al regolamento di BPM Sicurgest che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

## D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 10 – Costi

#### 10.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 10.1.1 – Costi gravanti sul premio

Il premio effettivamente investito che determina il capitale assicurato si calcola riducendo ciascun premio lordo corrisposto dei caricamenti di seguito riportati.

I caricamenti sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte agli oneri relativi all'acquisizione ed alla gestione del contratto. Per l'assicurazione qui descritta i caricamenti sono pari al 4,0% (quattro per cento) di ogni premio versato. Non sono previste spese per l'emissione del contratto né spese per l'incasso del premio.

<b>Costi gravanti sui premi periodici e aggiuntivi</b>	
Caricamenti	4,0%
Spese di emissione	nessuna
Spese di incasso	nessuna

<b>Costi gravanti sulle somme trasferite da altra forma pensionistica individuale o fondo pensione</b>	
Caricamenti	nessuno
Spese di emissione	nessuna
Spese di incasso	nessuna

##### 10.1.2 – Costi per revoca della Proposta/Polizza, recesso, riscatto e trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dalla legge

Non sono previsti costi in caso di revoca della Proposta/Polizza, recesso, riscatto anticipato del contratto o trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica individuale o fondo pensione.

Costi in caso di revoca della Proposta/Polizza	nessuno
Costi in caso di recesso dal contratto	nessuno
Costi in caso di riscatto totale del contratto per gravi motivi ammessi dalla legge	nessuno
Costi in caso di riscatto parziale del contratto per gravi motivi ammessi dalla legge	nessuno
Costi in caso di riscatto del contratto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica	nessuno
Costi in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale o fondo pensione	nessuno

#### 10.2 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

<b>Costi massimi trattenuti dalla Compagnia da sottrarre al rendimento annuo di BPM Sicurgest durante la Fase di Accumulo</b>
---

1,0%
------

<b>Percentuale massima trattenuta dalla Compagnia sul rendimento annuo di BPM Sicurgest durante la Fase di Erogazione della rendita</b>	<b>Rendimento minimo annuo trattenuto dalla Compagnia</b>
10%	0%

Il rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, al netto dei costi inerenti la gestione degli investimenti, l'attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.

Non sono previsti costi di overperformance.

L'entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Interna Separata.

### **10.3 – Costi per l'erogazione della rendita**

Nella fase di Erogazione della Rendita, l'Impresa trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione che, indipendentemente dal frazionamento prescelto, sarà pari all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) della rendita stessa. Tale costo è già compreso nel tasso di conversione di cui all'Allegato A delle Condizioni di Assicurazione.

### **11 – Misura e modalità di eventuali sconti**

Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.

### **12 – Regime fiscale**

#### *Regime fiscale dei premi*

I premi versati nelle forme pensionistiche individuali dal Contraente/Assicurato sono deducibili dal reddito del Contraente/Assicurato ai fini IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

Salvo i casi specifici previsti dalla normativa di riferimento in generale la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12,0% (dodici per cento) del reddito complessivo e comunque con un massimo di €. 5.164,57 (cinquemilacentosessantantaquattro / 57).

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente e per tale lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quelli da lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di t.f.r. destinata a detta forma, fermi restando i limiti sopra esposti.

Se il Contraente/Assicurato non ha usufruito della deduzione, deve comunicarlo alla Società, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio. L'importo di premio non dedotto non concorrerà a formare la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulla prestazione al momento della sua erogazione.

#### *Regime fiscale dei proventi finanziari maturati durante la Fase di Accumulo*

Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato sulle posizioni individuali in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11,0% (undici per cento). L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta.

### *Regime fiscale delle prestazioni*

#### Prestazioni erogate in forma di rendita:

- gli importi corrispondenti ai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, formano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte della Compagnia. Risulta quindi esente da imposta la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura dell'11% nonché la parte corrispondente ai premi non dedotti;
- i rendimenti finanziari che maturano successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della rendita, costituiscono reddito da capitale soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento).

#### Prestazioni erogate in forma di capitale:

**a)** Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, sono soggetti a tassazione separata tranne i casi di seguito elencati. In generale la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto. A seguito della maturazione del diritto alla liquidazione della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione del Contraente/Assicurato degli ultimi cinque anni.

- Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei premi non dedotti. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica dia luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al cinquanta per cento di quello dell'assegno sociale stabilito dalla Legge.
- Se i capitali complessivamente erogati superano un terzo e fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'intero importo al netto dei soli premi non dedotti.

**b)** Il capitale totale corrisposto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione pensionistica, ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (a cui è applicabile il regime di tassazione separata, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei premi non dedotti), costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, viene dunque applicata la tassazione progressiva, e si assume al netto della parte corrispondente ai premi non dedotti.

**c)** Le somme erogate in caso di riscatto per decesso sono soggette a tassazione separata applicata sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta e dei premi non dedotti.

**d)** Il trasferimento ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal D.Lgs. 124/93 è esente da ogni onere fiscale.

## **E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **13 – Modalità di perfezionamento del contratto**

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente/Assicurato.

Il pagamento del premio viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente/Assicurato presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.

#### **14 – Scioglimento del contratto e sospensione del pagamento dei premi**

Lo scioglimento del contratto, con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali, può avvenire a seguito di:

- recesso da parte del Contraente (nei limiti e nelle modalità illustrate al successivo punto 15 – “*Diritto di recesso*”);
- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale (nei limiti stabiliti D.Lgs. 124/93);
- trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica prevista dalla legge.

E' facoltà del Contraente/Assicurato interrompere o sospendere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni maturate sino al momento della sospensione.

E' comunque possibile, successivamente alla sospensione, riprendere il versamento dei premi. Per esercitare tale facoltà il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.

#### **15 – Revoca della Proposta/Polizza**

Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di assicurazione.

Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.

In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **16 – Diritto di recesso**

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.



Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

### **17 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni**

A seguito della richiesta di erogazione della rendita vitalizia, recesso, riscatto, decesso del Contraente/Assicurato o trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dalla legge, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia, per ogni singola fattispecie di pagamento, deve essere consegnata la documentazione, prevista all'articolo 11 – “Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione.

Per l'erogazione della rendita vitalizia debbono essere consegnati:

- documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'avente diritto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dell'avente diritto;
- la documentazione necessaria a comprovare l'entrata in quiescenza del Contraente/Assicurato.

debbono essere inoltre esibiti:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto.

A seguito del recesso dal contratto debbono essere consegnati:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto.

A seguito della richiesta di riscatto totale debbono essere consegnati:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- la documentazione necessaria a comprovare, in base alle disposizioni di legge, il diritto del Contraente/Assicurato a riscattare il contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dell'avente diritto.

A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere consegnati:

- la documentazione necessaria a comprovare, in base alle disposizioni di legge, il diritto del Contraente/Assicurato a riscattare parzialmente il contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dell'avente diritto.

A seguito della richiesta del pagamento della prestazione per la morte del Contraente/Assicurato debbono essere consegnati:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto;
- certificato di morte del Contraente/Assicurato;
- originale dell'atto di notorietà da cui risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi del Contraente/Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi del Contraente/Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova.



Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione;

- originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la patria potestà od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Compagnia da ogni responsabilità al riguardo.

A seguito della richiesta di trasferimento della posizione individuale del Contraente/Assicurato ad altra forma pensionistica prevista dalla legge debbono essere consegnati:

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- richiesta sottoscritta dal Contraente/Assicurato specificando la denominazione e l'indirizzo della forma pensionistica di destinazione.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

#### **18 – Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la Legge italiana.

#### **19 – Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.

#### **20 – Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 02-77.00.59.03 - reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **21 – Ulteriore informativa disponibile**

In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Interna Separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione.

Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.

**22 – Informativa in corso di contratto**

La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa e nel Regolamento della Gestione Interna Separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero essere apportate modifiche al tasso di interesse minimo garantito ovvero alle basi demografiche, la Compagnia si impegna a darne comunicazione al Contraente/Assicurato almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza delle variazioni che intende apportare, inoltre, nel caso in cui dette variazioni risultassero sfavorevoli al Contraente/Assicurato, questi ha sessanta giorni per chiedere il trasferimento della posizione individuale.

La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

**Nel corso della Fase di Accumulo**

- a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- c) il dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- d) il valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- e) il valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) il valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell'estratto conto;
- g) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'Impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

**Nel corso della Fase di Erogazione**

- a) l'importo della rendita assicurata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) l'importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'Impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

**23 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia**

Il Contraente/Assicurato, ai fini di una regolare gestione del contratto, è tenuto a dare comunicazione alla Compagnia di eventuali cambi di professione onde consentire il corretto ricalcolo dell'età pensionabile.

***Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.***

**Il Direttore Generale  
Giuseppe Giusto**



# Condizioni di Assicurazione

## Tariffa 11FN

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DESTINATO AD ATTUARE UNA FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE (TARIFFA 11FN)

#### SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

##### **Articolo 1 – Obblighi della Compagnia**

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A., di seguito definita anche come Compagnia, risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge.

##### **Articolo 2 – Durata del contratto**

Il contratto si articola in due fasi, una Fase di Accumulo della prestazione previdenziale (di seguito anche Fase di Accumulo) ed una Fase di Erogazione della rendita (di seguito anche Fase di Erogazione).

La durata della Fase di Accumulo è l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie e l'età pensionabile del Contraente/Assicurato fissata dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato dal D.Lgs. 124/93.

Qualora l'età pensionabile del Contraente/Assicurato cambi, a seguito di modifiche normative o di professione, la durata della Fase di Accumulo del contratto sarà ricalcolata di conseguenza.

Il Contraente/Assicurato, dandone comunicazione alla Compagnia, ha la facoltà di differire il termine della Fase di Accumulo, prolungando la durata della stessa anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo non superiore a cinque anni e con facoltà di proseguire nel versamento dei premi.

La Fase di Erogazione, che coincide con il periodo di pagamento di una rendita vitalizia rivalutabile posticipata, comincia al termine della Fase di Accumulo e finisce alla data di decesso degli aventi diritto alla prestazione previdenziale.

##### **Articolo 3 – Prestazioni del contratto**

In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine della Fase di Accumulo, la Compagnia convertirà il capitale assicurato a tale data in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata da corrispondere al Contraente/Assicurato stesso sino al suo decesso.

Il Contraente/Assicurato potrà chiedere che la rendita sia corrisposta in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

L'ammontare di ciascuna rata di rendita si calcola moltiplicando il capitale assicurato oggetto della conversione, per il corrispondente coefficiente di cui all'Allegato A delle presenti Condizioni di Assicurazione, determinato in relazione al sesso ed all'età del Contraente/Assicurato nonché al frazionamento di pagamento prescelto.

In alternativa alla rendita vitalizia rivalutabile posticipata pagabile fino al decesso del Contraente/Assicurato, questi, se in vita al termine della Fase di Accumulo, ha la possibilità di convertire il capitale assicurato a tale data, in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata su due teste,

ossia in una rendita vitalizia rivalutabile posticipata pagabile fino al decesso del Contraente/Assicurato e successivamente reversibile a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

I coefficienti di conversione del capitale assicurato nella citata opzione di rendita su due teste e le condizioni che la regolano saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia entro il termine della Fase di Accumulo.

In ogni caso al termine della Fase di Accumulo il Contraente/Assicurato, può chiedere che una parte della prestazione maturata gli sia corrisposta in forma di capitale anziché di rendita. L'erogazione in forma di capitale è limitata da quanto stabilito dal D.Lgs. 124/93 [alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della prestazione maturata al termine della Fase di Accumulo, salvo le particolari disposizioni per i soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992].

Al termine della Fase di Accumulo, il Contraente/Assicurato, qualora la somma ottenibile dalla conversione della totalità del capitale assicurato in rendita risultasse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale stabilito dalla legge, può, in alternativa alla rendita, chiedere la liquidazione delle prestazioni maturate integralmente in forma di capitale.

In caso di morte del Contraente/Assicurato prima del termine della Fase di Accumulo, il contratto si risolve e la Compagnia liquiderà agli aventi diritto una somma pari al capitale assicurato rivalutato fino al momento del decesso.

Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga nel corso della Fase di Erogazione della rendita, nulla è più dovuto da parte della Compagnia ed il pagamento delle rate di rendita si interrompe a partire dalla prima rata successiva alla morte del Contraente.

Tuttavia, qualora il Contraente/Assicurato abbia chiesto il pagamento di una rendita reversibile, in caso di suo decesso nel corso dell'erogazione, la Compagnia corrisponderà la rendita al Reversionario vivente sino al suo decesso.

#### **Articolo 4 – Rischio morte**

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali del Contraente/Assicurato.

#### **Articolo 5 – Premi e modalità di pagamento**

L'assicurazione richiede il versamento di una serie di premi periodici anticipati di ammontare costante da corrispondersi ad ogni ricorrenza di contratto, in funzione della frequenza prescelta dal Contraente/Assicurato, a partire dalla data di decorrenza dell'assicurazione e per tutta la Fase di Accumulo ma comunque non oltre la morte del Contraente/Assicurato.

I premi periodici possono essere versati con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, debbono essere di importo non inferiore ai valori minimi indicati nella tabella seguente e possono essere aumentati in base agli "Incrementi di premio" o loro multipli riportati nella medesima tabella:

<b>Premio minimo</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Incrementi di premio</b>
€ 900,00	Frequenza annuale	€ 60,00
€ 450,00	Frequenza semestrale	€ 30,00
€ 225,00	Frequenza trimestrale	€ 15,00
€ 75,00	Frequenza mensile	€ 5,00

Ad ogni ricorrenza annuale dell'assicurazione il Contraente/Assicurato, nel rispetto di quanto indicato in precedenza, ha la facoltà di modificare sia la frequenza di versamento dei premi sia il loro ammontare.

E' facoltà del Contraente/Assicurato sospendere o interrompere il pagamento dei premi mantenendo in vigore il contratto per le prestazioni maturate sino al momento della sospensione. E' comunque possibile, successivamente alla sospensione, riprendere il versamento dei premi.

Per riprendere i versamenti dopo una fase di sospensione, per variare la cadenza di pagamento o l'ammontare dei premi periodici, il Contraente/Assicurato deve inviare una richiesta scritta alla competente agenzia della rete distributiva o alla Compagnia con un preavviso di almeno novanta giorni.

In qualunque momento il Contraente/Assicurato ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 100,00 (cento) o suoi multipli e ha la possibilità di trasferire sul contratto qui descritto le somme maturate presso un'altra forma pensionistica individuale o fondo pensione.

Il pagamento dei premi avverrà attraverso l'addebito dell'importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. – Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo continuando a versare i premi residui sino al termine della Fase di Accumulo.

In questa ipotesi, previa comunicazione scritta che indichi le nuove coordinate bancarie, la Compagnia provvederà ad emettere moduli RID di addebito sul nuovo conto corrente.

#### **Articolo 6 – Basi di calcolo dei coefficienti e delle relative prestazioni**

I coefficienti utilizzati per il calcolo delle prestazioni sono stati determinati sulla base delle seguenti ipotesi:

- ipotesi demografica nel corso della Fase di Accumulo: tavole SIM e SIF 1992;
- ipotesi demografica nel corso della Fase di Erogazione: tavola RG48 derivante dalla proiezione demografica elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato per la determinazione dei coefficienti di rendita distinta per sesso e per data di nascita;
- ipotesi finanziaria: tasso annuo composto dello 0,0% (zero per cento) per il capitale in fase di costituzione e del 2,0% (due per cento) per la rendita in fase di erogazione.

Nel caso in cui nel corso del contratto si verificano degli scostamenti rispetto a queste ipotesi è facoltà della Compagnia di procedere all'aggiornamento delle basi demografiche e/o finanziarie.

L'aggiornamento delle basi demografiche si applicherà a condizione che l'Attuario Incaricato attesti che:

- si siano verificate comprovate variazioni della probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT e pubblicata sull'annuario ISTAT, o da altro qualificato organismo pubblico e desunte da un'analisi statistica del portafoglio polizze della Compagnia;
- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

L'aggiornamento del rendimento minimo garantito si applicherà a condizione che:

- siano trascorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto;
- non sia già iniziata l'erogazione della rendita.

L'aggiornamento delle basi demografiche e/o finanziarie non avrà effetto né sulle prestazioni già maturate in fase di costituzione né sulle rendite già in corso di erogazione poiché saranno applicate alle sole prestazioni che verranno determinate dal versamento dei premi successivi all'entrata in vigore delle basi stesse.

La Compagnia comunica ad ogni Contraente/Assicurato la modifica delle basi demografiche e/o finanziarie almeno sessanta giorni prima dalla loro entrata in vigore, descrivendo le conseguenze economiche sulle prestazioni ed allegando i nuovi coefficienti di conversione del capitale assicurato in rendita.

A seguito della modifica delle basi demografiche e/o finanziarie, il Contraente/Assicurato ha sessanta giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione della Compagnia, per chiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dalla legge.

## SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

### **Articolo 7 – Perfezionamento del contratto**

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente/Assicurato.

L'addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.

### **Articolo 8 – Diritto di recesso del Contraente**

Il Contraente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.

Il Contraente/Assicurato che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente/Assicurato.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente/Assicurato da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, completa della documentazione prevista al seguente articolo 11 – *“Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia”*, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.



### SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

#### **Articolo 9 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate**

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti (Gestione Interna Separata) denominata BPM Sicurgest disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento di BPM Sicurgest, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A) Misura di rivalutazione durante la Fase di Accumulo**

La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata. Tale rendimento è ottenuto in conformità a quanto previsto al punto 4 del “Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest”.

La misura di rivalutazione da attribuire ogni anno al contratto durante la Fase di Accumulo, sarà pari al rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell’ambito dell’esercizio di competenza, diminuito, a totale discrezione della Compagnia, di una percentuale variabile compresa tra lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) e l' 1,0% (uno per cento).

Qualora la misura di rivalutazione annua durante la Fase di Accumulo risultasse inferiore al 2,0% (due per cento), verrà comunque garantita una rivalutazione minima del capitale assicurato pari al 2,0% (due per cento).

La misura di rivalutazione viene dichiarata ogni anno al Contraente ed i risultati finanziari conseguenti si consolidano e vengono definitivamente acquisiti sul contratto.

La Compagnia decorsi tre anni dalla sottoscrizione del contratto ha la facoltà di aggiornare la misura di rivalutazione minima delle prestazioni. In ogni caso la modifica si applica solo ai premi con scadenza successiva alla data di variazione prevista nella comunicazione inviata al Contraente/Assicurato.

#### **B) Rivalutazione del capitale assicurato durante la Fase di Accumulo**

La misura di rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal primo anniversario della data di decorrenza del contratto indicata in polizza ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.

Al capitale assicurato in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria, al netto degli eventuali riscatti parziali effettuati entro la data di calcolo della rivalutazione, si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto “A) Misura di rivalutazione durante la Fase di Accumulo”.

All’ammontare così ottenuto si sommano poi i capitali acquisiti con i premi versati tra la precedente ricorrenza anniversaria e la data di calcolo della rivalutazione, ciascuno dei quali rivalutato, con la modalità già descritta, limitatamente alla frazione di anno che intercorre tra la data di versamento di ciascun premio e la data di calcolo della rivalutazione stessa.

Con il termine “capitali acquisiti” si intendono i premi periodici lordi corrisposti, al netto dei caricamenti.

L’aumento del capitale assicurato per effetto delle rivalutazioni riconosciute si consolida e sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare all'epoca del decesso dell'Assicurato, del riscatto totale o durante il differimento della Fase di Accumulo eventualmente richiesta dal Contraente/Assicurato.

Inoltre qualora la data di quiescenza del Contraente/Assicurato non coincida esattamente con una ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale di contratto verrà rivalutato anche per il tempo che intercorre tra detta ricorrenza annuale e la data di quiescenza.

### **C) Misura di rivalutazione durante la Fase di Erogazione della rendita**

La Compagnia dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata. Tale rendimento è ottenuto in conformità a quanto previsto al punto 4 del "Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest".

La misura di rivalutazione da attribuire ogni anno al contratto durante la Fase di Erogazione, si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,0% (due per cento), la differenza, se positiva, fra il rendimento realizzato da BPM Sicurgest nell'ambito dell'esercizio di competenza, moltiplicato per un'aliquota di retrocessione variabile a totale discrezione della Compagnia ma, comunque, non inferiore al 90,0% (novanta per cento), ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita di cui all'Allegato A delle Condizioni di Assicurazioni.

La misura di rivalutazione viene dichiarata ogni anno al Contraente ed i risultati finanziari conseguenti si consolidano e vengono definitivamente acquisiti sul contratto.

### **D) Rivalutazione della rendita assicurata durante la Fase di Erogazione**

Durante la Fase di Erogazione la misura di rivalutazione sarà applicata ai contratti in pieno vigore a partire dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal primo anniversario della data del termine della Fase di Accumulo ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.

Alla rendita assicurata in vigore alla precedente ricorrenza anniversaria si aggiunge una cifra ottenuta moltiplicando detto importo per la misura annua di rivalutazione, definita al precedente punto "C) Misura di rivalutazione durante la Fase di Erogazione della rendita".

L'aumento della rendita assicurata per effetto delle rivalutazioni riconosciute sarà annualmente comunicato al Contraente per iscritto.

### **Articolo 10 – Riscatto**

Durante la Fase di Accumulo il Contraente/Assicurato può chiedere il riscatto del capitale maturato, con documentazione probante il diritto, ai sensi del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il riscatto totale del capitale assicurato, il contratto si estingue definitivamente.

Il riscatto può essere richiesto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato.

Il riscatto in tali ipotesi può essere richiesto dopo almeno otto anni di iscrizione alle forme di previdenza previste dal D.Lgs. 124/93. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione richiesti per avvalersi della facoltà di riscatto, si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche collettive e individuali maturati dal Contraente/Assicurato, per i quali non è stato esercitato il diritto di riscatto.

Il Contraente/Assicurato che intende riscattare, deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata alla Direzione Generale della Compagnia.



Il riscatto del capitale maturato è ammesso anche nel caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto secondo quanto previsto all'articolo 9 – “*Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate*” delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La rendita in Fase di Erogazione non è riscattabile.

La Compagnia esegue il pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto e previa consegna della documentazione indicata all'art. 11 – “*Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia*”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

## SEZIONE IV – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

### **Articolo 11 – Pagamento delle prestazioni da parte della Compagnia**

A seguito della richiesta di erogazione della rendita vitalizia, recesso, riscatto, decesso del Contraente/Assicurato o trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica prevista dalla legge, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia, per ogni singola fattispecie di pagamento, deve essere consegnata la seguente documentazione:

#### **Erogazione della rendita vitalizia**

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto.
- documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'avente diritto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dell'avente diritto;
- la documentazione necessaria a comprovare l'entrata in quiescenza del Contraente/Assicurato.

#### **Recesso**

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;

#### **Riscatto totale**

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- la documentazione necessaria a comprovare, in base alle disposizioni di legge, il diritto del Contraente/Assicurato a riscattare il contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dell'avente diritto.

#### **Riscatto parziale**

- la documentazione necessaria a comprovare, in base alle disposizioni di legge, il diritto del Contraente/Assicurato a riscattare parzialmente il contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dell'avente diritto.

**Decesso del Contraente/Assicurato**

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto;
- certificato di morte del Contraente/Assicurato;
- originale dell'atto di notorietà da cui risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi del Contraente/Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi del Contraente/Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione;
- originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la patria potestà od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Compagnia da ogni responsabilità al riguardo.

**Trasferimento della posizione individuale del Contraente/Assicurato ad altra forma pensionistica prevista dalla legge**

- originale di Proposta/Polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- richiesta sottoscritta dal Contraente/Assicurato specificando la denominazione e l'indirizzo della forma pensionistica di destinazione.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

**SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE E FISCALITA'****Articolo 12 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari ed aventi diritto.

**Articolo 13 – Legislazione applicabile**

Al contratto si applica la Legge italiana.

**Articolo 14 – Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente/Assicurato, Beneficiario).

# Allegato A

## Coefficienti di conversione del capitale assicurato in una rendita vitalizia rivalutabile sulla testa del Contraente/Assicurato

MASCHI				
RATEAZIONE DELLA RENDITA				
ETA'	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
55	0,047355	0,046794	0,046519	0,046337
56	0,048574	0,047984	0,047694	0,047503
57	0,049871	0,049249	0,048944	0,048743
58	0,051255	0,050599	0,050277	0,050065
59	0,052737	0,052042	0,051701	0,051477
60	0,054329	0,053592	0,053231	0,052993
61	0,056041	0,055257	0,054874	0,054621
62	0,057883	0,057048	0,056639	0,056369
63	0,059869	0,058975	0,058538	0,058251
64	0,062013	0,061055	0,060587	0,060278
65	0,064333	0,063302	0,062799	0,062468
66	0,066847	0,065735	0,065192	0,064836
67	0,069578	0,068374	0,067788	0,067402
68	0,072552	0,071244	0,070607	0,070189
69	0,075795	0,074369	0,073675	0,073220
70	0,079339	0,077777	0,077019	0,076522
71	0,083218	0,081501	0,080669	0,080124
72	0,087472	0,085577	0,084660	0,084060
73	0,092145	0,090044	0,089030	0,088366
74	0,097284	0,094946	0,093819	0,093082
75	0,102945	0,100331	0,099073	0,098251
76	0,109179	0,106243	0,104833	0,103914
77	0,116049	0,112737	0,111151	0,110119
78	0,123638	0,119886	0,118094	0,116929
79	0,132049	0,127778	0,125744	0,124424
80	0,141413	0,136526	0,134207	0,132704

AGE SHIFT - MASCHI	
Anno di nascita	Cambiamento di età
fino al 1932	2
dal 1932 al 1941	1
dal 1942 al 1951	0
dal 1952 al 1965	-1
dal 1965 in poi	-2

L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Al risultato così ottenuto va aggiunto il fattore di correzione riportato nella tabella AGE SHIFT "Cambiamento di età".

<b>FEMMINE</b>				
<b>RATEAZIONE DELLA RENDITA</b>				
<i>ETA'</i>	<i>ANNUALE</i>	<i>SEMESTRALE</i>	<i>TRIMESTRALE</i>	<i>MENSILE</i>
55	0,041825	0,041387	0,041171	0,041029
56	0,042728	0,042271	0,042046	0,041897
57	0,043689	0,043211	0,042976	0,042821
58	0,044713	0,044213	0,043967	0,043804
59	0,045807	0,045282	0,045024	0,044853
60	0,046977	0,046425	0,046154	0,045975
61	0,048230	0,047648	0,047363	0,047174
62	0,049575	0,048960	0,048659	0,048460
63	0,051020	0,050370	0,050051	0,049840
64	0,052578	0,051887	0,051549	0,051325
65	0,054259	0,053524	0,053164	0,052926
66	0,056078	0,055293	0,054909	0,054656
67	0,058052	0,057211	0,056800	0,056529
68	0,060199	0,059296	0,058854	0,058563
69	0,062543	0,061568	0,061092	0,060779
70	0,065108	0,064052	0,063537	0,063198
71	0,067924	0,066775	0,066216	0,065848
72	0,071023	0,069768	0,069158	0,068756
73	0,074444	0,073067	0,072398	0,071958
74	0,078233	0,076713	0,075976	0,075492
75	0,082441	0,080756	0,079939	0,079403
76	0,087129	0,085249	0,084339	0,083743
77	0,092369	0,090259	0,089239	0,088572
78	0,098242	0,095858	0,094709	0,093958
79	0,104848	0,102137	0,100833	0,099983
80	0,112305	0,109201	0,107712	0,106742

<b>AGE SHIFT - FEMMINE</b>	
<i>Anno di nascita</i>	<i>Cambiamento di età</i>
fino al 1936	2
dal 1937 al 1943	1
dal 1944 al 1950	0
dal 1951 al 1964	-1
dal 1964 in poi	-2

L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Al risultato così ottenuto va aggiunto il fattore di correzione riportato nella tabella AGE SHIFT "Cambiamento di età".

# Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Sicurgest

**Art. 1 -** Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome di BPM Sicurgest.

**Art. 2 -** Nella Gestione Interna Separata BPM Sicurgest, in seguito anche “gestione”, confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione medesima.

Le attività ivi gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme di legge che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all’ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

**Art. 3 -** La Gestione Interna Separata BPM Sicurgest è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono soggetti a certificazione:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione;
- il rendimento annuo conseguito dalla gestione quale descritto al successivo art. 4;
- l’adeguatezza di ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.

**Art. 4 -** Il rendimento annuo della gestione, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quell’esercizio, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.

Per risultato finanziario si intendono i proventi finanziari di competenza dell’esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo al lordo delle ritenute d’acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti e degli onorari dovuti alla Società di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo d’acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione, determinate in base al valore di iscrizione.

**Art. 5 -** Ai fini della determinazione del rendimento annuo di cui all’articolo precedente, l’esercizio decorre dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno di certificazione.

**Art. 6 -** La Compagnia si riserva di apportare al precedente art. 4 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

# Glossario

## DEFINIZIONI GENERALI

### **anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

### **appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

### **assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **caricamenti**

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

### **cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **compagnia**

Vedi "società".

### **condizioni contrattuali (o di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **condizioni generali**

Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

### **condizioni particolari**

Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.

### **conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

**contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

**costi (o spese)**

Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

**costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

**costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**deducibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.

**detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

**diritto del beneficiario**

Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

**durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

**durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

**esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

**età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:  
– scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit-linked e index-linked);  
– nota informativa;

- condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili;
- glossario;
- modulo di proposta.

**impignorabilità e insequestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**impresa di assicurazione**

Vedi "società".

**intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

**ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

**ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**liquidazione**

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**pegno**

Vedi "cessione".

**pensione di anzianità**

Prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell'attività lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell'età pensionabile. I requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.

**pensione di vecchiaia**

Pensione che spetta al lavoratore che ha maturato l'età pensionabile prevista e, nello stesso



tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L'età pensionabile e gli anni di contribuzione variano secondo la tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene.

**perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

**periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

**principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**proposta/polizza**

Documento contrattuale sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.

**proroga**

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

**quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

**recesso (o ripensamento)**

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**reddito lordo complessivo**

Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.).

**revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**riattivazione**

Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

**ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

**riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

**scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

**sistema previdenziale di base**

Regime previdenziale obbligatorio di base che eroga le prestazioni pensionistiche a lavoratori subordinati e autonomi.

**società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

**sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**tassazione ordinaria**

Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

**tassazione separata**

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

**trattamento di fine rapporto (TFR)**

Somma percepita dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, risultante dall'accumulo e dalla rivalutazione a un tasso d'interesse dato dal 75% del tasso di inflazione maggiorato dell'1,5%, di una quota annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.

**valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**vincolo**

Vedi "cessione".

**POLIZZA - DEFINIZIONI****contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

**polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

**polizza Fip o Pip (forma o piano individuale pensionistico)**

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9 ter del d.lgs. n. 124/93, ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base.

**DEFINIZIONI PARTICOLARI – PREMIO, GARANZIA, PRESTAZIONI****controassicurazione dei premi**

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

**capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

**garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

**premio aggiuntivo (o estemporaneo)**

Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

**premio complessivo (o lordo)**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

**premio dedotto**

Premio che viene portato ad abbattimento delle imposte sul reddito nell'anno solare di versamento, e che dà luogo a tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.

**premio di perfezionamento**

Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.

**premio di riferimento**

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali.

**premio di tariffa**

Somma del premio puro e dei caricamenti.

**premio non dedotto**

Premio che non viene portato ad abbattimento delle imposte e che, in quanto già tassato con imposta sostitutiva, non dà luogo ad alcuna tassazione in fase di erogazione delle prestazioni corrispondenti.

**premio periodico**

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

**premio puro**

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

**premio rateizzato o frazionato**

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

**prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**prestazione a scadenza**

Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

**rendita differita certa e poi vitalizia**

In caso di vita dell'assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

**rendita differita reversibile**

In caso di vita dell'assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino alla morte dell'assicurato e successivamente reversibile, in

misura totale o parziale, a favore di una seconda o più persone finché questa o queste sono in vita.

**rendita vitalizia differita**

In caso di vita dell'assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

**tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

**DEFINIZIONI PARTICOLARI - POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI****aliquota di retrocessione (o di partecipazione)**

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.

**composizione della gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**dati storici**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

**estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

**fusione di gestioni separate**

Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.

**gestione separata (o speciale)**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

**prospetto annuale della composizione della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**regolamento della gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

**rendiconto annuale della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

**rendimento finanziario**

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**rendimento minimo trattenuto**

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

**rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

**rivalutazione minima garantita**

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**società di revisione**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

**tasso minimo garantito**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

**tasso tecnico**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

# Informativa

ai sensi dell'art.13 del D.LGS. 30.06.2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

## 1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## 2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

## 3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

## 4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

## 5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).



## **6. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

## **7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

## **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## **9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria de Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

SERIE:

<b>PROPOSTA/POLIZZA N.</b>	<b>COORDINATE ADEBITO:</b>	<b>BANCA</b>	<b>AGENZIA</b>	<b>COD. ABI/CAB</b>	<b>N. RAPPORTO</b>
<b>CONTRAENTE (COGNOME E NOME)</b>		<b>CODICE FISCALE</b>	<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>SESSO</b>	<b>ETÀ</b>
<b>INDIRIZZO</b>	<b>CAP</b>	<b>COMUNE DI RESIDENZA</b>		<b>PROV.</b>	
<b>N. DOCUMENTO DI IDENTITÀ</b>	<b>TIPO DOCUMENTO*</b>	<b>ENTE DI RILASCIO</b>		<b>DATA DI RILASCIO</b>	
<b>CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA)</b>		<b>INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE</b>			
<b>ASSICURATO (COGNOME E NOME)</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>SESSO</b>	<b>ETÀ</b>	
CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:					
<b>TARIFFA</b>	<b>NOME COMMERCIALE</b>	<b>DECORRENZA</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>DURATA ANNI</b>	
<b>DESCRIZIONE CONTRATTO</b>					
<b>PRESTAZIONI ASSICURATE</b>					
<b>PRESTAZIONE INIZIALE €</b>	<b>GESTIONE INTERNA SEPARATA (PER POLIZZE RIVALUTABILI) / FONDO (PER POLIZZE UNIT LINKED)</b>				
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO CONSEGNATO AL CONTRAENTE, DI CUI AL MOD.					
<b>PREMIO</b>					
<b>TERMINE PAGAMENTO PREMI</b>	<b>CADENZA RATE PREMIO</b>				
<b>PREMIO AL PERFEZIONAMENTO</b>					
<b>PREMIO NETTO AL PERFEZIONAMENTO €</b>	<b>DI CUI PER IL CASO MORTE €</b>	<b>SPESE €</b>	<b>TOTALE PREMIO AL PERFEZIONAMENTO €</b>		
<b>PREMI SUCCESSIVI (PER LE TARIFFE CHE LE PREVEDONO)</b>					
<b>PREMIO NETTO €</b>	<b>DI CUI PER IL CASO MORTE €</b>	<b>SPESE €</b>	<b>TOTALE PREMIO SUCCESSIVO €</b>		
IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO:					
<b>BENEFICIARI CASO MORTE</b>					
<b>BENEFICIARI CASO VITA</b>					
<b>PROPOSTA/POLIZZA EMESSA A</b>	<b>IL</b>	<b>PAG.</b>	<b>DI</b>		

## PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.

Il pagamento del premio, il cui importo è indicato in prima facciata, viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o libretto di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche facenti parte del Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

L'addebito del premio è previsto alla data di decorrenza del contratto indicata in prima facciata, con valuta alla medesima data.

Per i contratti che prevedono la compilazione del Questionario Sanitario, la copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione da parte dell'Assicurato del questionario sanitario e/o all'accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato stesso. A seguito dell'analisi del questionario sanitario, la Compagnia comunica per iscritto al Contraente di aver accettato o di aver rifiutato il rischio. In caso di rifiuto, il contratto non produrrà effetti e la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni, il premio eventualmente già corrisposto.

La mancata comunicazione scritta dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia entro la data di decorrenza del contratto equivale ad accettazione del rischio stesso.

## DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata a: Bipiemme Vita S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Bipiemme Vita S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese di emissione indicate alla voce "Spese" in prima facciata.

## AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO (per i contratti che lo prevedono)

In relazione alla compilazione del questionario sanitario, l'Assicurato deve tenere in considerazione che:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- anche nei casi non espressamente previsti dalle Condizioni di Assicurazione, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO (ove diverso dal Contraente)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica (per i contratti che lo prevedono), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Regolamento della Gestione Interna Separata (per i contratti a prestazioni rivalutabili) o del Fondo Interno (per i contratti unit linked), il Glossario ed il Modulo di Proposta/Polizza;
- di aver ricevuto il Progetto Esemplicativo Personalizzato (per i contratti che lo prevedono).

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Per Assicurati minorenni o incapaci  
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Il Contraente dichiara di aver compreso ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione, autorizzando l'addebito del premio sul conto corrente indicato in prima facciata.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Per Assicurati minorenni o incapaci  
il Tutore o il Genitore esercente la Potestà

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso conoscenza dell'Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) e di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità e con le modalità riportate nell'Informativa medesima.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato (se persona diversa)

Polizza emessa sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Bipiemme Vita S.p.A.  
Il Direttore Generale

## COMUNICAZIONI MEDIANTE TECNICHE A DISTANZA (FACOLTATIVO)

Il Contraente autorizza Bipiemme Vita S.p.A. ad inviare le successive comunicazioni in corso di contratto, ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche a distanza (posta elettronica), purché tali comunicazioni siano acquisibili su supporto duraturo, al recapito indicato in prima facciata.

\_\_\_\_\_  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
Sarà cura del Contraente comunicare a Bipiemme Vita S.p.A. le eventuali variazioni del recapito indicato.

## SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Ad attestazione della corretta compilazione della Proposta/Polizza e ai fini del riconoscimento del soggetto firmatario (ai sensi della normativa Antiriciclaggio - Legge n. 197/1991)

Numero di matricola \_\_\_\_\_ e Firma dell'Operatore \_\_\_\_\_